COMUNE DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA IDENTIFICAZIONE DEGLI ELETTORI

**IL SINDACO**

Visto l’art. 48 del D.P.R. 16 Maggio 1960, n° 570

**comunica**

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

1. carta d’identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubbli-

ca Amministrazione, anche se scaduto, sempreché la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della votazione;

1. tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purchè munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
2. tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale purchè munita di fotografia.

In tal caso, nell’apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla *Commissione elettorale circondariale*, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell’Ufficio, che conosca personalmente l’elettore, ne attesta l’identità, apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell’Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell’elet- tore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all’Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest’ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall’art. 95.

L’elettore che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell’apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull’accertamento dell’identità degli elettori, decide il presidente a norma dell’art. 54.

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*IL SINDACO*